

ASPETTI ETICI NEL CAMPO DELL'OPEN ACCESS

1. INTRODUZIONE

Prima di affrontare seppur sinteticamente alcuni aspetti etici nel campo dell'open access – per di più in soli tre ambiti e di cui ai successivi paragrafi 2, 3, 4 – è importante tenere sempre presente che siamo in mezzo, e per certi versi anche all'inizio, di una rivoluzione tecnologica (la terza) e industriale (la quarta) con forti ricadute sociali e culturali non solo lavorative, industriali, di prodotto, etc. A ciò si aggiunga che nell'attuale contesto globalizzato – che non sappiamo fino a quanto durerà – sta in parte cambiando il ruolo dello scienziato-intellettuale (sempre più tecnico e meno intellettuale). Questo chiaramente non ci permette di analizzare i cambiamenti ancora in atto in maniera chiara e netta e di comprenderne in toto le potenziale ripercussioni. Di conseguenza non siamo in grado di distinguere con nitidezza, dandone anche i giusti pesi, le diverse problematiche che si stanno presentando e si presenteranno via via.

Parallelamente molti dei problemi oggi sollevati non discendono direttamente dall'attuale rivoluzione tecnologica e industriale di cui sopra in quanto hanno origini “antiche”. Inoltre, nei casi di non chiara legislazione, è ipotizzabile immaginare che gli stessi legislatori, anche in tempi non recenti, consapevoli di possibili sviluppi, di aumento o diminuzione della sensibilità etica e politica abbiano, su alcuni temi e aspetti, volutamente lasciato un'ambiguità di fondo per permettere possibili diverse interpretazioni delle norme in oggetto.

2. ASPETTI ETICI RELATIVI ALL'OPEN ACCESS DEI DATI E DEI RISULTATI RELATIVI A BENI SENSIBILI E INFUNGIBILI

Per cercare di comprendere quali siano le ricadute in ambito etico dell'open access soprattutto relativamente ai risultati della ricerca, dunque al di là e oltre la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, sarebbe necessario partire non solo dalla distinzione tra i diversi livelli dei risultati della ricerca (in altri termini se tutta o solo una parte – cioè quella pubblica, in quanto pubblicata o in via di pubblicazione, e finanziata con soldi pubblici – può/deve essere in “open access”), ma anche dai ruoli del ricercatore/dello scopritore rispetto alla diffusione e condivisione degli stessi tenuto conto anche della sua funzione di intellettuale verso la comunità scientifica e verso la società (e/o le società). A ciò si aggiunga che vi sono altri

importanti aspetti etici che precedono e/o seguono i risultati della ricerca e che possono coinvolgere terzi senza dimenticare chi la ricerca la subisce – il territorio, le persone che in esso vivono, i beni stessi, etc.

Rispetto poi a quanto affermato nella premessa, se è vero che la rivoluzione tecnologica ha creato un disequilibrio non solo in ambito normativo, il parallelo storico oggi ricordato, l'invenzione della stampa, porta ad affermare che anche in questo caso si giungerà, probabilmente attraverso progressivi aggiustamenti, ad un equilibrio che per quanto qui ci interessa riguarda il giusto rapporto tra una pubblica scienza aperta e i contrastanti interessi privati che non sono per forza di tipo economico. È necessario a tal proposito ricordare che in linea generale non tutti i risultati della scienza sono pubblici e come tali pubblicati seppur pubblicamente finanziati. Vi sono motivi, non rientranti nella sfera militare, che portano alla scelta della non pubblicazione e/o divulgazione degli stessi.

Alcuni di questi sono trattati nel Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali del CNR¹. Ricordiamo ad esempio che «nessun risultato deve essere pubblicato» in caso di sospetta provenienza illecita di oggetti, beni o dati² o in caso di necessaria tutela della riservatezza delle informazioni (punto 2f): «I ricercatori rispettano la riservatezza delle informazioni ottenute nell'ambito delle proprie attività circa l'origine e la provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati privati quali, ad esempio, procedure e dispositivi di sicurezza, luoghi e siti di ricerca o di scavo protetti, dati sensibili e/o dati biomedici e genetici delle popolazioni coinvolte o dei discendenti. Tuttavia, gli obblighi di riservatezza non devono mai essere d'ostacolo agli obblighi giuridici verso le forze dell'ordine, le forze armate o altra pubblica autorità incaricata di indagare su oggetti, beni o dati rubati o illegalmente acquisiti, né una giustificazione per ridimensionare o trascurare l'obiettivo della massima condivisione dei risultati della ricerca e delle conoscenze acquisite».

Per quanto attiene i beni culturali, inoltre non tutti i “responsabili” dei musei del mondo desiderano o possono, per i più disparati motivi, rendere open la documentazione (come i cataloghi ad uso esclusivo interno), relativa al loro patrimonio e non esiste normativa internazionale che possa costringerli a farlo. A ciò si aggiunga che vi sono casi in cui i reperti potrebbero – il condizionale è d'obbligo – porre problemi di natura geopolitica o religiosa (di tipo diverso da quelle precedentemente ricordate) e come tali generalmente vengono volutamente celati. Certo si tratta per lo più di scelte scorrette e come

¹ Il Codice è consultabile al sito https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/codice-etica-deontologia-per-ricercatori-patrimonio-culturale-cnr.pdf?v=02. Per un'introduzione dello stesso CHIODI 2016.

² Cfr. il punto 2d) del Codice sub voce *Pubblicare in modo corretto*.

tali condannabili, ma è importante tenere sempre presente tali problematiche per non cadere nell'illusione della neutralità del reperto e della ricostruzione storica e del suo non utilizzo per giustificare guerre, conquiste, discriminazione di classe, di razza, di lingua, di religione, di culture nonché i vari integralismi, etc. Non a caso, il Codice di etica, al punto 2b, chiede ai ricercatori di: «Non lasciarsi condizionare su base politica, ideologica, religiosa o socioeconomica nella ricostruzione storica e nella ricerca o valutazione dei risultati: I ricercatori pongono la massima cura al fine di evitare che le loro valutazioni scientifiche siano indebitamente influenzate o condizionate dalle posizioni politiche, ideologiche o religiose proprie o dei committenti o delle autorità competenti, nonché da fattori socioeconomici. Inoltre, eventuali tentativi di interferenza o strumentalizzazione da parte di terzi sulla ricerca o sulla valutazione dei risultati vengono segnalati all'istituzione scientifica di afferenza. Altresì, i ricercatori esplicitano con trasparenza l'esistenza di eventuali finanziatori e promotori delle loro attività e applicano analoga trasparenza nella gestione dei finanziamenti ricevuti».

3. ASPETTI ETICI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ALLA PATERNITÀ DEI DIRITTI MORALI

Venendo al tema del riconoscimento della proprietà intellettuale, il comitato di etica e bioetica del CNR ha preso una posizione netta e chiara nel paragrafo 2 del Codice di etica – relativo alla gestione di oggetti, beni e dati, compresa la riproduzione di beni culturali, nello studio del patrimonio e nella pubblicazione dei risultati – ai punti a, d, e soprattutto all'interno dell'etica del lavoro: «a) Trasferire oggetti, beni e dati alle autorità competenti: Prima della consegna dei materiali, i ricercatori riconoscono ed esplicitano gli specifici contributi apportati da ciascuno di essi durante l'espletamento delle ricerche, con eventuale riferimento a misurazioni, dati, valutazioni e risultati ottenuti, e indicano, altresì, i diritti di proprietà intellettuale se del caso sussistenti; d) Pubblicare in modo corretto: ... Inoltre, i ricercatori attribuiscono correttamente la paternità dei dati e rispettano il diritto a essere riconosciuti autori delle pubblicazioni ...; e) Pubblicare tempestivamente: I ricercatori condividono con la comunità scientifica i dati, le metodologie e i risultati di uno studio con completezza e tempestività, ovvero nel tempo giusto. La necessità di verificare e completare i dati o l'esigenza di riconoscere il primato di una scoperta e l'eventuale proprietà intellettuale incidono in modo differente da caso a caso sui tempi e sulle modalità di pubblicazione dei risultati; tuttavia, ogni ritardo non giustificato da tali necessità costituisce un freno al progresso scientifico e alla fruizione del bene culturale e come tale va evitato».

L'ambito a mio avviso ad oggi poco discusso tra gli studiosi e per certi versi problematico – anche da un punto di vista teorico e giuridico-penale – è

il rapporto tra il bene reale e il bene o meglio i beni riprodotti, un tema antico certo, ma che oggi acquista un diverso valore dato dalla riproducibilità informatica dello stesso che in taluni casi parrebbe dare più valore alla copia (soprattutto quella cartacea) facendoci dimenticare l'esistenza del bene reale, la sua conservazione e, in caso di guerre ma non solo, il suo furto, la sua scomparsa.

In ogni caso, il comitato di etica sempre nel paragrafo 2 al punto h del Codice affronta solo in parte la questione affermando: «I ricercatori coinvolti direttamente nella realizzazione di facsimili, riproduzioni o copie di oggetti per studio, lavoro e/o commercializzazione, sono responsabili che l'integrità degli originali non venga danneggiata o alterata nel processo di riproduzione e che ciascuna copia sia segnalata come tale».

4. DISSEMINAZIONE DELLA CONOSCENZA

Il tema della disseminazione dei risultati della ricerca, oltre a riallacciarsi a quello dell'open access e in generale alla divulgazione, richiama un'altra grande e dibattuta questione, quella della condivisione della conoscenza con la società civile e di conseguenza del genere di connessione che con essa si vuole instaurare. Forte è il rischio che si crei nel rapporto un'assenza simile a quella denunciata da Don Milani nella famosa *Lettera a una professoressa* e relativa alla discussione in parlamento della legge istitutiva della scuola media unificata: «Quando la nuova media fu discussa in Parlamento noi, i muti, si stette zitti perché non c'eravamo. L'Italia contadina assente là dove si parlava della scuola per lei».

In linea generale, per quanto direttamente ci riguarda, la disseminazione, la divulgazione, la condivisione della conoscenza fa parte, seppur da poco tempo, della cosiddetta Terza missione delle Università e degli Enti di ricerca, e come tale sottoposta alla valutazione dell'ANVUR³. Accanto a ciò vi dobbiamo aggiungere quanto già ci chiedono le varie organizzazioni internazionali come l'UNESCO e le Convenzioni firmate e ratificate dall'Italia. Tra queste vorrei ricordare il *Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato* (26 marzo 1999) ratificato dal Governo Italiano nel 2009 con Legge n. 105 e come tale vincolante. Al comma 1 dell'art. 30 - Divulgazione del *Secondo Protocollo* in questione si legge: «Le Parti cercheranno con opportuni mezzi ed in particolare attraverso programmi di istruzione e informativi, di rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali, da parte di tutta la popolazione».

³ http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=875&Itemid=628&lang=it; si veda anche http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20DM%2047_2013.pdf.

Formare cittadini e coinvolgerli nella tutela del patrimonio culturale è una delle prescrizioni etiche dell'azione dei ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali e rientra in quelle contemplate nel punto 4 b) ...cooperazione internazionale, nelle operazioni di pace, nella ricerca e nella protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase post bellica nonché nelle zone a rischio, dove si legge: «b) Formare i cittadini e coinvolgerli nella tutela del patrimonio culturale: Formazione e divulgazione costituiscono una responsabilità dei ricercatori. Questi si impegnano nelle diverse sedi a progettare e realizzare programmi educativi e informativi volti a rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali, compresa la coesistenza tra ambiente e patrimonio culturale, la consapevolezza della loro vulnerabilità e la percezione della loro importanza storica e sociale. I programmi vengono svolti in collaborazione con i soggetti competenti e tengono conto dell'esigenza di formare la popolazione circa i rischi maggiori cui i beni culturali potrebbero essere esposti – quali ad esempio il deterioramento e l'aggressione del territorio, le catastrofi ambientali e gli scenari terroristici o di conflitto armato –, anche al fine di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini, coinvolgendoli, ove possibile, nelle operazioni di protezione».

A questo si aggiunge quanto previsto dalla Convenzione di Faro⁴, sottoscritta, e in via di ratifica, dall'Italia nel 2013. La Convenzione, come ben sottolinea l'ufficio studio del MiBACT «... muove dal concetto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrano fra i diritti dell'individuo a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e a godere delle arti sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Parigi 1948) e garantito dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Parigi 1966). Introducendo i concetti di “eredità culturale” e di “comunità di eredità”, la Convenzione promuove dunque una nuova visione del rapporto tra patrimonio culturale e le comunità che lo custodiscono; riconosce che l'eredità culturale rientra tra i diritti dell'individuo a partecipare alla vita culturale e ne rimarca il valore e il potenziale quale risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, incoraggiando processi di valorizzazione partecipativi⁵».

La scelta di cercare di attuare o meno quanto previsto dai documenti ora ricordati significa, indipendentemente dai vincoli giuridici, decidere in quale Paese vogliamo vivere. Riuscire a realizzare anche solo in piccola parte quanto le Convenzioni ci chiedono sarebbe una grandissima conquista culturale che si interseca al tema dell'educazione della popolazione Paese, della

⁴ Per un'attenta analisi del testo si veda tra gli altri PINTON 2017; si ricorda anche l'importante *Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni delle Nazioni Unite* del 2007.

⁵ http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.html_917365394.html.

sua elevazione culturale, della piena attuazione dell'art. 3 della Costituzione applicando quello che nelle democrazie si chiama "discriminazione positiva": «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

SILVIA CHIODI

CNR – Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee
silvia.chiodi@cnr.it

BIBLIOGRAFIA

- CHIODI S. 2016, *Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali*, «The Future of the Science», 1, 2, 51-63 (http://scienceandethics.fondazioneveronesi.it/wp-content/uploads/2017/01/Articoli_Chiodi.pdf).
- PINTON S. 2017, *The Faro Convention, the legal European environment and the challenge of commons in Cultural Heritage*, in S. PINTON, L. ZAGATO (eds.), *Cultural Heritage Scenarios 2015-2017*, Venezia, Edizioni Cà Foscari, 316-333 (http://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-179-9/978-88-6969-179-9_CGTicPb.pdf).

ABSTRACT

The article summarizes the ethical implications in the following areas: a) open access of data and results related to cultural heritage; b) recognition/loss of intellectual property and paternity of moral rights; c) dissemination of the results of knowledge according to article 30 of the Second Additional Protocol to the Hague Convention of 1954 and the Faro Convention.